

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/MARZO/2024
DELL' ASSOCIAZIONE "COMPAGNIA TEATRALE DEL BELVEDERE APS " VIA ROBAUD , 2
-74027 – SAN GIORGIO IONICO – C.FISCALE: 90186510732
VERBALE APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di marzo , alle ore 19,00, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione **COMPAGNIA TEATRALE DEL BELVEDERE APS** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 01/03/2024:

1. Adeguamenti statuari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori associati nelle persone di : Vincenzo Marasco, Pietro Biagio Donatelli, Antonio Pietro Farilla, Antonella Sergio, Angela Scialpi, Cosima Piccoli, Ubaldo Norelli, Pietro Galeone, Adriana Bottiglione. E' assente l'associato Campo Cosimo.

Assume la presidenza, come da statuto il presidente del consiglio Direttivo sig. Marasco Vincenzo, che chiama a fungere da segretario il socio Farilla Antonio Pietro, che accetta. Il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in quanto risulta superato il quorum deliberativo previsto per le assemblee straordinarie e procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

- 1) **Adeguamenti statuari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i due punti all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di adeguamento degli articoli dello Statuto.

Il Presidente chiarisce altresì che per completezza di trattazione saranno analizzati e riportati nel presente verbale sia gli articoli oggetto di adeguamento alle norme del CTS sia quelli che saranno confermati senza modifica . Detti articoli nel loro insieme costituiranno così il nuovo statuto della Associazione che sarà allegato sotto la lettera "A" al presente verbale.

Dopo tale premessa il Presidente dà lettura del nuovo articolo 1 adeguato alle nuove norme.

L' Art. 1 - Denominazione -

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "COMPAGNIA TEATRALE DEL BELVEDERE APS" (Associazione di Promozione Sociale) di seguito detto "Associazione", iscritta al Registro Unico Del Terzo Settore (RUNTS) al numero di Repertorio 127539 in data 06/12/2023.

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5



del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'art. 1 che viene all'unanimità approvato con le modifiche apportate per l'adeguamento alle norme previste dal Codice del Terzo Settore.

Il Presidente, nel prosieguo dà lettura degli articoli 2,3,4, senza modifiche e adeguamenti i quanto conformi alle norme del Codice del Terzo Settore :

Art. 2 – Sede -

L'Associazione ha sede nel comune di San Giorgio Ionico (TA) alla Via Robaud n. 2 .

L'eventuale trasferimento della sede legale nell' ambito dello stesso comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia in nell'ambito dello stesso comune che in altri comuni. Il trasferimento della sede legale in altro comune deve essere disposto con delibera dell'assemblea di modifica dello Statuto.

Art. 3 - Durata -

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale -

1. L'Associazione è libera, apartitica, apolitica e senza fine di lucro (no-profit).
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e svolgere attività teatrale sotto ogni forma, sia a carattere tradizionale che di tipo sperimentale, valorizzando le risorse artistiche presenti sul territorio e favorendo la crescita culturale e sociale dei cittadini.
3. Per raggiungere tale scopo, l'Associazione potrà svolgere una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate nelle lettere d), f), i), w) del comma 1. dell'art. 5 del CTS, ed in particolare nello specifico :
 - a) allestire in ambito nazionale spettacoli di prosa, musicali, di danza e varietà nonché rappresentazioni rievocative di tradizioni popolari; b) partecipare a Rassegne, Concorsi e altre manifestazioni teatrali, ovvero organizzare essa stessa tali eventi sia a livello locale che nazionale;
 - c) assumere iniziative orientate alla formazione ed informazione teatrale, quali corsi di dizione, di recitazione e di tecnica scenografica; - d) stimolare l'interesse dei più giovani verso l'arte della recitazione attraverso interventi mirati a favore degli alunni delle Scuole; - e) compiere qualunque altra attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito

dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Ove sia funzionale al perseguimento delle sue finalità, l'Associazione può altresì attuare forme di collaborazione anche duratura con altri Enti, richiedere patrocini, aderire ad Associazioni maggiori non aventi scopi di lucro; in ogni caso essa mantiene la sua autonomia operativa e finanziaria. L'Associazione è affiliata alla F.I.T.A. -Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'art. 3 e l'art. 4 che vengono approvati all'unanimità così come sopra senza modifiche rispetto alla forma e contenuto originali.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti gli art. 2, 3 e 4 che vengono all'unanimità riconfermati senza modifiche.

Si passa poi ad esaminare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 secondo la nuova versione adeguata:

Art. 5 – I soci -

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).

Sono soci dell'Associazione:

- i soci fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, le finalità nonché i principi ispiratori, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e alla loro partecipazione alla vita associativa.
- Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale
- L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.



- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro di soci.
- Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
- Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
- I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.
- Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
- A tutti i soci, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

L' Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee , in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- ° concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- ° conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- ° rassegnare le dimissioni dalle cariche ricoperte e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- ° denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto e regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare; nei modi e nei tempi

concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie dall'Associazione;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità, derivante dalla tenuta dei comportamenti di cui ai due capoversi precedenti, deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza, l'Assemblea).
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Assemblea.

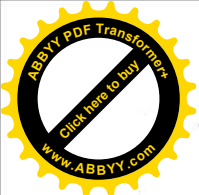
La delibera di esclusione del socio per una delle cause di cui sopra sarà comunicata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea entro non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

L' Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori -

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.



L' Art. 8 – Organi sociali -

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, collegiale o singolo , se istituito volontariamente o, nel caso in cui sia obbligatorio, ai sensi dei commi 2 e 4 dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017

L' Art. 9 – Assemblea dei soci -

L'Assemblea è formata da tutti i soci aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea;

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre :

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

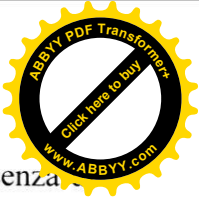
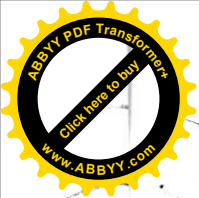
L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Shype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti.

L'Assemblea può essere **ordinaria o straordinaria.**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervebuti alla Assemblea validamnte costituita.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione occorre la presenza di almeno i due terzi più uno degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e le delibere saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e le delibere saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. .

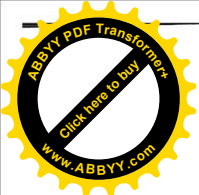


Per l'Assemblea straordinaria che delibera modifiche al presente statuto è richiesta la presenza almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera la trasformazione, la fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

L' Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea -

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente) , le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo , relativi alle diverse voci di spesa sostenute dagli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- **L'Assemblea in seduta straordinaria:**
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 24 seguente;



- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti gli art. dal n. 6 al n. 10 ed all'unanimità vengono approvati così come adeguati alle norme del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente passa poi all'esame dell'art. 11 che viene proposto senza modifiche di adeguamento in quanto conforme alle norme del Codice del Terzo Settore:

L' Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 soci.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'art. 11 che viene all'unanimità riconfermato senza modifiche.

Il Presidente prosegue dando lettura degli articoli 12, 13, 14 e 15 secondo la nuova versione adeguata :

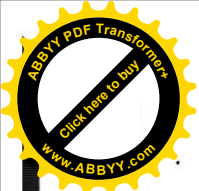
L'Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente (se nominato) oppure da altro soggetto nominato dall'Assemblea , il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

L'Art. 13 – Consiglio Direttivo -

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra i soci e fra le persone indicate dagli enti giuridici soci, che si candidano, in numero non inferiore a tre e fino ad un massimo di cinque e che tale numero sia dispari, tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, e si applica l'art. 2382 del codice civile. Esso dura in carica tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno ed i componenti possono ricandidarsi ed essere rieletti alla stessa carica.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella del Presidente. I consiglieri, considerata la responsabilità che grava sulla loro carica, devono essere soci maggiorenni e non hanno titolo a percepire alcun compenso per la carica ricoperta. Ove sia necessario, il Consiglio può demandare le funzioni di Tesoriere a persona qualificata esterna all'Associazione. Qualora durante il mandato venga a mancare un consigliere



sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti e tale nomina sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea. Nel caso non fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, procede alla nomina dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, attraverso il compimento degli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria;
- 2- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti e la fissazione dell'ammontare della quota annuale d'iscrizione e dei contributi straordinari a carico degli associati, nonché dei limiti di rimborso delle spese sostenute dagli associati;
- 3- la presentazione all'Assemblea delle proposte di esclusione dei soci;
- 4- la predisposizione del bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e volendo di quello preventivo.
- 5- la promozione di riforme dello Statuto ove se ne presenti la necessità e la formulazione dei regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni. ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta nelle forme che egli ritiene più opportune a tutti i membri con la precisazione del giorno, luogo e ora della riunione e delle materie da trattare e con un preavviso di almeno otto giorni. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, da un altro membro del Consiglio stesso. Le adunanze sono valide se vi partecipa la maggior parte dei consiglieri.

L'Art. 14 – Presidente -

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei voti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede, in linea generale, le riunioni dell'Assemblea

sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti e tale nomina sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea. Nel caso non fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, procede alla nomina dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, attraverso il compimento degli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria;
- 2- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti e la fissazione dell'ammontare della quota annuale d'iscrizione e dei contributi straordinari a carico degli associati, nonché dei limiti di rimborso delle spese sostenute dagli associati;
- 3- la presentazione all'Assemblea delle proposte di esclusione dei soci;
- 4- la predisposizione del bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e volendo di quello preventivo.
- 5- la promozione di riforme dello Statuto ove se ne presenti la necessità e la formulazione dei regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta nelle forme che egli ritiene più opportune a tutti i membri con la precisazione del giorno, luogo e ora della riunione e delle materie da trattare e con un preavviso di almeno otto giorni. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, da un altro membro del Consiglio stesso. Le adunanze sono valide se vi partecipa la maggior parte dei consiglieri.

L'Art. 14 – Presidente -

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei voti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede, in linea generale, le riunioni dell'Assemblea



e del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e promuove la redazione di regolamenti interni ove se ne presenti la necessità. Al Presidente compete, sulla base delle risoluzioni adottate dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente è altresì legittimato a compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso egli deve convocare contestualmente il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente, ed il solo intervento del Vice Presidente costituisce nei confronti dei terzi prova dell'impedimento del Presidente.

L'Art. 15 – Segretario e Tesoriere-

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) -predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- c) -provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti gli articoli dal n. 12 al n. 15 che vengono approvati all'unanimità secondo la versione adeguata alle norme del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente prosegue poi dando lettura all'assemblea degli articoli numerati dal n. 16 al n. 18 che vengono proposte senza modifiche di adeguamento in quanto conformi alle norme del Codice del Terzo Settore e che si riportano integralmente:

Art. 16 – Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo se nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS, potrà essere monocratico o composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali. Esso, se collegiale, nomina al suo interno il Presidente.

L'Organo di controllo:



- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento nonché dà pareri sui bilanci;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'incarico di revisore non dà diritto ad alcun compenso ed è incompatibile con la carica di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio direttivo con facoltà di parola e senza diritto di voto.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Art. 17 - Revisore legale dei conti -

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS sarà nominato l'Organo di revisione monocratico formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro.

L'Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche -

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

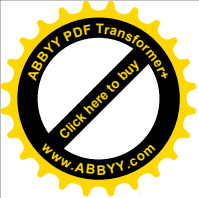
Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti gli articoli dal n. 16 al n. 18 che vengono riconfermati all'unanimità senza modifiche.

Il Presidente prosegue poi dando lettura dell'art. 19 secondo la nuova versione adeguata :

L' Art. 19 – Risorse economiche -

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi dei soci (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi spese derivanti da convenzioni;



- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario / Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'art. 19 che viene all'unanimità approvato così come adeguati alle norme del Codice del Terzo Settore.

Il presidente prosegue poi dando lettura degli articoli dal n. 20 e 21 che vengono proposti senza modifiche di adeguamento in quanto conformi alle norme del Codice del Terzo Settore:

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti -

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni -

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

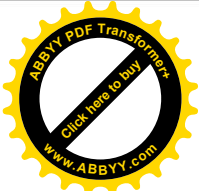
Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti gli artt. 20 e 21 che vengono all'unanimità riconfermati senza modifiche.

Si passa poi all'esame degli articoli 22, 23, 24 e 25 secondo la nuova versione adeguata :

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione -

L'Associazione, in prima istanza e fatta salva la responsabilità personale dei componenti il Consiglio Direttivo e dei soci se ed in quanto prevista dalla legge, risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.



Art. 23 – Libri sociali, Esercizio sociale e bilancio

A) Libri sociali

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, tenuto dallo stesso organo;
- il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo, se eletto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

B) Esercizio sociale e bilancio

b) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo, ovvero il rendiconto finanziario per cassa, predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli ai soci, almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'annomin corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente chedevè dare risposta entro 15 giorni..

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o in mancanza del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile, pertanto in caso di recesso o di esclusione il socio non ha diritto al rimborso.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti gli articoli dal n. 22 al n. 25 che vengono all'unanimità approvati e all'unanimità vengono approvati così come adeguati alle norme del Codice del Terzo Settore.

Nel prosieguo si passa all'esame dell'art. 26 che viene proposto senza modifiche di adeguamento in quanto conforme alle norme del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'art. 26 che viene all'unanimità riconfermato senza modifiche.

Il Presidente passa poi all'esame gli articoli 27, 28 e 29 secondo la nuova versione adeguata :

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea può decidere di istituire un regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'assemblea stessa.

Art. 28 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ai fini di pubblica utilità.

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.



Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti gli articoli dal n. 27 al n. 29 che vengono approvati all'unanimità così come adeguati alle norme del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello Statuto della Associazione denominata "Compagnia Teatrale Del Belvedere APS", comprendente le modifiche di adeguamento come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A) per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della Associazione che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea. Esso si compone di n. 29 articoli raggruppati sotto quattro titoli così denominati:

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE .

che racchiude gli articoli dal n. 1 al n. 4

TITOLO SECONDO

SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

che racchiude gli articoli dal n. 5 al n. 7

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

che racchiude gli articoli dal n. 8 al n. 18

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE PATRIMONIO E BILANCIO

che racchiude gli articoli dal n. 19 al n. 25

TITOLO QUINTO

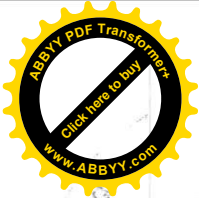
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

che racchiude gli articoli dal n. 26 al n. 29

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione Marasco Vincenzo affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, chiedendo altresì all'Agenzia delle Entrate, nel caso in esame relativo al presente atto, che sia applicata l'esenzione dall'imposta di Registro e di Bollo così come previsto dall'art. 82 Codice del Terzo settore comma 3, come modificato dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 in quanto la modifica statutaria approvata è stata adottata per adeguare l'atto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla **Federazione Italiana Teatro Amatori** con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione a conservare l'adesione alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 20,37 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.



Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Segretario

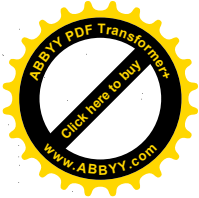
(Antonio Pietro Farilla)

Il Presidente

(Vincenzo Marasco)

Provincia di Bari
Ufficio Provinciale del Colle
Reg. Circolo di Colle II 22/10/2024
di n. 670 serie 3
ESENTE

L'Incaricato (*)
Anna Rita REDAVID
(*) Firmata delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMPAGNIA TEATRALE DEL BELVEDERE - APS "

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "COMPAGNIA TEATRALE DEL BELVEDERE APS " (Associazione di Promozione Sociale" di seguito detto "Associazione", iscritta al Registro Unico Del Terzo Settore (RUNTS) al numero di Repertorio 127539 in data 06/12/2023.

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel comune di San Giorgio Ionico (TA) alla Via Robaud n. 2 .

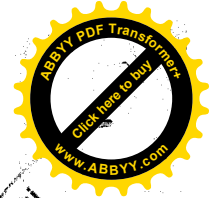
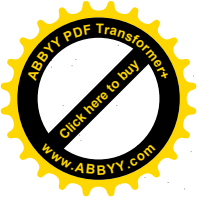
L'eventuale trasferimento della sede legale nell' ambito dello stesso comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia in nell'ambito dello stesso comune che in altri comuni. Il trasferimento della sede legale in altro comune deve essere disposto con delibera dell'assemblea di modifica dello Statuto.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo .

Art. 4 – Oggetto sociale

1. L'Associazione è libera, apartitica, apolitica e senza fine di lucro (no-profit).
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e svolgere attività teatrale sotto ogni forma, sia a carattere tradizionale che di tipo sperimentale, valorizzando le risorse artistiche presenti sul territorio e favorendo la crescita culturale e sociale dei cittadini.
3. Per raggiungere tale scopo, l'Associazione potrà svolgere una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate nelle lettere d), f), i), w) del comma 1. dell'art. 5 del CTS, ed in particolare nello specifico :



a) allestire in ambito nazionale spettacoli di prosa, musicali, di danza e varietà nonché rappresentazioni rievocative di tradizioni popolari; b) partecipare a Rassegne, Concorsi e altre manifestazioni teatrali, ovvero organizzare essa stessa tali eventi sia a livello locale che nazionale; c) assumere iniziative orientate alla formazione ed informazione teatrale, quali corsi di dizione, di recitazione e di tecnica scenografica; - d) stimolare l'interesse dei più giovani verso l'arte della recitazione attraverso interventi mirati a favore degli alunni delle Scuole; - e) compiere qualunque altra attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Ove sia funzionale al perseguimento delle sue finalità, l'Associazione può altresì attuare forme di collaborazione anche duratura con altri Enti, richiedere patrocini, aderire ad Associazioni maggiori non aventi scopi di lucro; in ogni caso essa mantiene la sua autonomia operativa e finanziaria. L'Associazione è affiliata alla F.I.T.A. -Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma.

TITOLO SECONDO

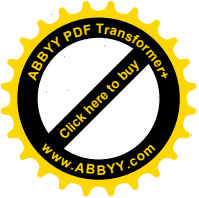
SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, le finalità nonché i principi ispiratori, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né



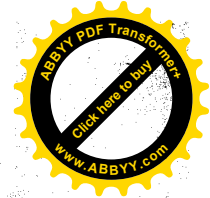
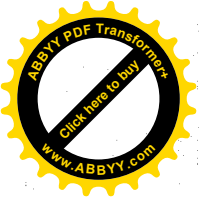
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e alla loro partecipazione alla vita associativa.

- Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
- L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro di soci.
- Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
- Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
- I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.
- Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
- A tutti i soci, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;



- votare direttamente o per delega alle Assemblee , in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni dalle cariche ricoperte e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

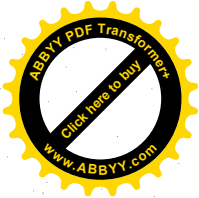
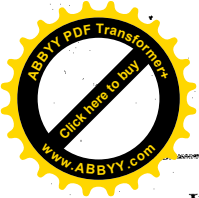
I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto e regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie dall'Associazione;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità, derivante dalla tenuta dei comportamenti di cui ai due capoversi precedenti, deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza , l'Assemblea).
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Assemblea.

La delibera di esclusione del socio per una delle cause di cui sopra sarà comunicata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea entro non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.



Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) - l'Assemblea dei soci;
- b) - Il Presidente;
- c) - Il Consiglio direttivo;
- d) - l'Organo di controllo, collegiale o singolo, se istituito volontariamente o, nel caso in cui sia obbligatorio, ai sensi dei commi 2 e 4 dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea;

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

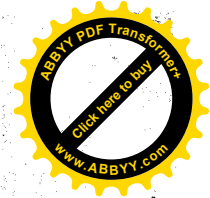
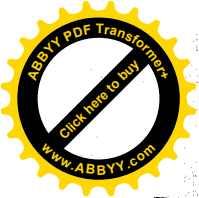
L'Assemblea è convocata inoltre :

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Type, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti.

L'Assemblea può essere **ordinaria o straordinaria**.



Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla Assemblea validamente costituita.

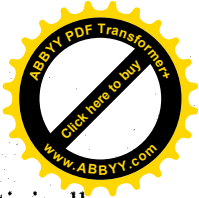
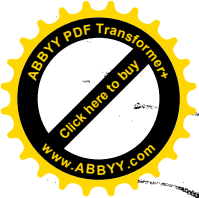
Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione occorre la presenza di almeno i due terzi più uno degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e le delibere saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e le delibere saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera modifiche al presente statuto è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera la trasformazione, la fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto;



- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo , relativi alle diverse voci di spesa sostenute dagli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 24 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 soci.

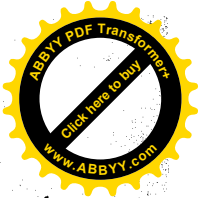
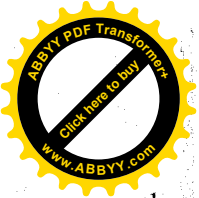
Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente (se nominato oppure da altro soggetto nominato dall'Assemblea), il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra i soci e fra le persone indicate dagli enti giuridici soci, che si candidano, in numero non inferiore a tre e fino ad un massimo di cinque e che tale numero sia dispari, tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, e si applica l'art. 2382 del codice civile. Esso dura in carica tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno ed i componenti possono ricandidarsi ed essere rieletti alla stessa carica.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella del Presidente. I consiglieri, considerata la responsabilità che grava sulla



lorocarica, devono essere soci maggiorenni e non hanno titolo a percepire alcun compenso per la carica ricoperta. Ove sia necessario, il Consiglio può demandare le funzioni di Tesoriere a persona qualificata esterna all'Associazione. Qualora durante il mandato venga a mancare un consigliere sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti e tale nomina sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea. Nel caso non fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, procede alla nomina dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

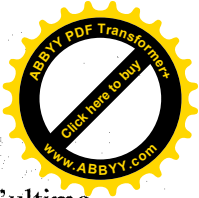
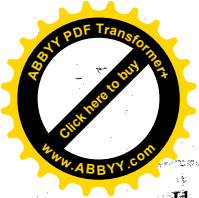
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, attraverso il compimento degli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria;
- 2- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti e la fissazione dell'ammontare della quota annuale d'iscrizione e dei contributi straordinari a carico degli associati, nonché dei limiti di rimborso delle spese sostenute dagli associati;
- 3- la presentazione all'Assemblea delle proposte di esclusione dei soci;
- 4- la predisposizione del bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e volendo di quello preventivo;
- 5- la promozione di riforme dello Statuto ove se ne presenti la necessità e la formulazione dei regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta nelle forme che egli ritiene più opportune a tutti i membri con la precisazione del giorno, luogo e ora della riunione e delle materie da trattare e con un preavviso di almeno otto giorni. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, da un altro membro del Consiglio stesso. Le adunanze sono valide se vi partecipa la maggior parte dei consiglieri.

Art. 14 – Presidente



Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei voti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede, in linea generale, le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e promuove la redazione di regolamenti interni ove se ne presenti la necessità. Al Presidente compete, sulla base delle risoluzioni adottate dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente è altresì legittimato a compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso egli deve convocare contestualmente il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente, ed il solo intervento del Vice Presidente costituisce nei confronti dei terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

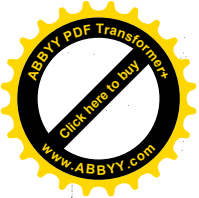
- a) -predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- c) -provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo se nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS, potrà essere monocratico o composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali. Esso, se collegiale, nomina al suo interno il Presidente.

L'Organo di controllo:

- ° Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;



- verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento nonché dà pareri sui bilanci;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'incarico di revisore non dà diritto ad alcun compenso ed è incompatibile con la carica di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio direttivo con facoltà di parola e senza diritto di voto.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisore legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS sarà nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro.

Art. 18 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

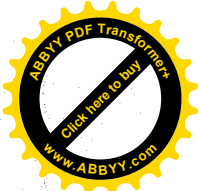
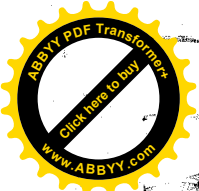
Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi dei soci (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.



La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere crediti e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22– Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione, in prima istanza e fatta salva la responsabilità personale dei componenti il Consiglio Direttivo e dei soci se ed in quanto prevista dalla legge, risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

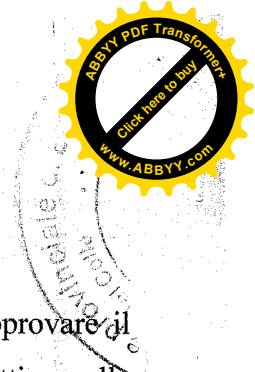
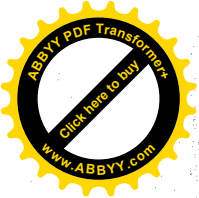
Art. 23 – Libri sociali, Esercizio sociale e bilancio

A) Libri sociali

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, tenuto dallo stesso organo;
- il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo, se eletto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.



B) Esercizio sociale e bilancio

b) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto finanziario per cassa, predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente., nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito ai soci, almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente che deve dare risposta entro 15 giorni .

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o in mancanza del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

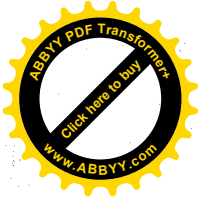
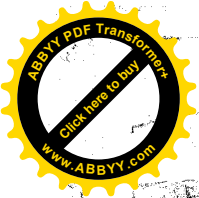
Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile, pertanto in caso di recesso o di esclusione il socio non ha diritto al rimborso.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI



Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea può decidere di istituire un regolamento interno, che sarà valido previa approvazione dell'Assemblea e modificabile o soppresso solo dalla stessa.

Art. 28 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

San Giorgio Ionico 12/03/2024

I Soci

Vincenzo Marasco

Vincenzo Marasco

Antonio Pietro Farilla

Antonio Pietro Farilla

Pietro Biagio Donatelli

Pietro Biagio Donatelli

Antonella Sergio

Antonella Sergio

Ubaldo Norelli

Ubaldo Norelli

Pietro Galeone

Pietro Galeone

Angela Scialpi

Angela Scialpi

Adriana Bottiglione

Adriana Bottiglione

Cosima Piccoli

Cosima Piccoli

